



Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

San Gallo, 1° dicembre 2017

Sentenza E-2485/2017 del 27 novembre 2017

Asilo negato a ex esponente politica dei Paesi baschi

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di una ex esponente politica dei Paesi Baschi che chiedeva asilo nel nostro Paese. Avendo un tribunale spagnolo già ufficialmente dichiarato prescritta la pena detentiva inflitta all'interessata, si può partire dal presupposto che questa non rischia di essere perseguitata in caso di rimpatrio.

Nel 2016, un'ex esponente politica dei Paesi Baschi aveva presentato domanda d'asilo in Svizzera. Nella sua domanda chiedeva il riconoscimento della qualità di rifugiato per lei stessa e per sua figlia e la concessione dell'asilo, adducendo a motivo che in caso di rimpatrio avrebbe dovuto scontare in condizioni disumane e degradanti la pena detentiva inflitta dai giudici spagnoli, rischiando anche la tortura. Nel mese di marzo 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) aveva loro negato la qualità di rifugiato e respinto la domanda d'asilo.

Antefatti

Nel 1999 la ricorrente era stata arrestata da agenti della «Guardia Civil» e rilasciata dopo nove mesi di detenzione, in quanto era sospettata di aver fatto parte dell'organizzazione terroristica Euskadi ta Askatasuna (ETA). Nel 2007 era stata condannata dalla «Audiencia Nacional», ossia dal Tribunale nazionale spagnolo, a 11 anni di detenzione. Secondo le sue proprie dichiarazioni, in quell'anno l'interessata aveva lasciato la Spagna prima della pronuncia della sentenza e dal 2009 viveva in Svizzera sotto falso nome. Nel 2009 la Corte suprema spagnola aveva ridotto la pena a 6 anni e 9 mesi e quindi, nel febbraio 2017, a 3 anni e 6 mesi di detenzione.

Nell'aprile 2016 la ricorrente era stata arrestata a Zurigo in seguito a una domanda di estradizione presentata nel 2015 dal Ministero della giustizia spagnolo. Nel settembre 2017 l'Audiencia Nacional aveva dichiarato ufficialmente prescritta la pena inflitta all'interessata e il Ministero della giustizia spagnolo aveva immediatamente ritirato la domanda di estradizione. Dopodiché la ricorrente era stata scarcerata.

Nessun timore di persecuzioni in Spagna

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ora respinto il ricorso interposto nel marzo del 2017 contro la decisione della SEM. Dato che la pena non sarà più eseguita, si può partire dal presupposto che l'interessata non deve temere di essere perseguitata in Spagna. Pertanto, non sussistono fatti rilevanti in materia d'asilo e di diritto dei rifugiati. In tali circostanze, il TAF non era più tenuto a esaminare la verosimiglianza delle accuse di tortura e quindi del rischio per la ricorrente di subire persecuzioni rilevante in materia di rifugiati. Il TAF riconosce tuttavia che alla luce del contesto allora esistente in Spagna è senz'altro possibile che l'interessata sarebbe stata

esposta durante la detenzione a maltrattamenti fisici e psichici.

Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Rocco R. Maglio, addetto stampa

+41 (0)58 465 29 86 / +41 (0)79 619 04 83, medien@bvger.admin.ch

Andreas Notter, responsabile della comunicazione

+41 (0)58 468 60 58 / +41 (0)79 460 65 53, medien@bvger.admin.ch